

Taglio di Po, lì 18/05/2025  
GENTILI CLIENTI  
Loro sedi

Oggetto: **Obbligo di PEC per gli amministratori di società.**

Il 12.03.2025 il Ministero delle imprese ha diramato istruzioni a chiarimento della Legge n. 207/2024, che ha previsto l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli **amministratori di imprese costituite in forma societaria.**

#### **Decorrenza dell'obbligo – periodo transitorio**

Per tutte le società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 vi è l'obbligo, al momento della prima iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare non solo la PEC della società ma anche quella degli amministratori.

Per le società già iscritte al Registro delle imprese al 1° gennaio 2025, il termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori viene fissato al **30 giugno 2025.**

#### **Soggetti obbligati - società**

Ricadono nell'adempimento **sia le società di persone sia le società di capitali**, mentre sono escluse le società semplici non agricole.

Sono, inoltre, esclusi dall'obbligo i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili. La rete di imprese, se si è dotata di un fondo comune e svolge un'attività commerciale rivolta ai terzi, laddove si è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese acquisendo la soggettività giuridica, soggiace all'obbligo.

#### **Soggetti obbligati - amministratori**

L'obbligo, come detto, riguarda gli amministratori ma anche i liquidatori di società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

L'obbligo è in capo alle persone che svolgono l'incarico: ciò comporta che in **presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, per ogni amministratore debba essere comunicata la sua PEC personale.**



### **Ammissibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata**

Il Ministero precisa che l'amministratore non può scegliere di comunicare per le comunicazioni che lo riguardano l'indirizzo PEC della società.

### **Amministratore con pluralità di incarichi**

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare:

- per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero a propria scelta,
- può dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di società.

### **Prima comunicazione e aggiornamento dell'informazione**

Il termine per adeguarsi, come già detto, è fissato al 30 giugno 2025. La comunicazione al registro delle imprese deve essere effettuata anche prima di tale termine, in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore.

### **Mancato adempimento - conseguenze**

La comunicazione PEC amministratore è un elemento informativo obbligatorio.

Ne consegue che a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la CCIAA sospende il procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

### **Sanzioni pecuniarie**

Sotto il profilo sanzionatorio, si applica la sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in forza del quale *«è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese»*.

Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.

*Cordialmente*  
*Studio Duò e Associati*